



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI DEI CONSORZI DI BONIFICA DELLA REGIONE TOSCANA

CAPITOLATO TECNICO



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

INDICE

Premessa

- Art. 1 Definizioni
- Art. 2 Oggetto del servizio
- Art. 3 Descrizione del servizio
- Art. 4 Modalità di svolgimento del servizio
- Art. 5 Servizi opzionali, aggiuntivi o complementari
- Art. 6 Durata dell'appalto
- Art. 7 Attivazione del servizio
- Art. 8 Revisione prezzi
- Art. 9 Responsabilità dell'aggiudicatario
- Art. 10 Obbligo dell'aggiudicatario relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 11 Osservanza di norme previdenziali, assistenziali e sicurezza del lavoro
- Art. 12 Riservatezza e tutela dei dati personali
- Art. 13 Inadempimenti e penali
- Art. 14 Risoluzione anticipata
- Art. 15 Recesso unilaterale
- Art. 16 Clausola risolutiva espressa
- Art. 17 Modalità di pagamento
- Art. 18 Conservazione documenti
- Art. 19 Cauzione definitiva
- Art. 20 Stipulazione del contratto e spese contrattuali
- Art. 21 Foro competente
- Art. 22 Norme di rinvio



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

PREMESSA

Il presente Capitolato ha lo scopo di definire i requisiti prestazionali necessari per la fornitura dei servizi in oggetto, in quantità, qualità e livelli adeguati alle esigenze del Consorzio di bonifica della Regione Toscana.

ART. 1 DEFINIZIONI

Con il termine “Stazione appaltante” va inteso il Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno, con i termini “Consorzio” o “Consorzi” uno dei 6 Consorzi di bonifica della Regione Toscana mentre con i termini “aggiudicatario” va intesa la ditta aggiudicataria dell'appalto, con il termine “Capitolato” va inteso il Capitolato d'Appalto.

Il vigente Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (D.Lgs. 50/2016) e s.m.i. sarà da qui in poi definito “Codice”.

Ai fini dell'applicazione del presente Capitolato e del successivo Contratto, per giorni lavorativi si intendono quelli dal lunedì al venerdì compresi, salvo che non cadano in occasione di festività nazionali.

Tutti i termini temporali previsti nel presente Capitolato sono intesi in giorni naturali e consecutivi salvo qualora specificato si tratti di giorni lavorativi ai sensi del precedente comma.

ART. 2 OGGETTO DEL SERVIZIO

L'appalto consiste nell'affidamento del servizio di revisione legale dei conti ai sensi del D.Lgs 39/2010 dei Consorzi di bonifica della Regione Toscana per il biennio 2017-2018, con decorrenza dalle attività propedeutiche per il bilancio preventivo economico 2017. CPV oggetto principale 79212500 – 8.

Ciascun Consorzio per il quale dovranno essere svolti i servizi stipulerà un contratto autonomo con l'Aggiudicatario secondo lo schema di contratto predisposto dalla Stazione Appaltante. La Stazione Appaltante non risponderà delle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati dai singoli Consorzi.

L'importo a base di gara dell'appalto è di € 170.000,00 (eurocentosettantamila/00), esclusa IVA, € 0,00 per oneri di sicurezza.

L'importo di cui sopra è suddiviso per ciascun Consorzio come segue:

1. Consorzio 1 Toscana Nord € 30.000,00 esclusa IVA
2. Consorzio 2 Alto Valdarno € 20.000,00 esclusa IVA
3. Consorzio 3 Medio Valdarno € 30.000,00 esclusa IVA
4. Consorzio 4 Basso Valdarno € 30.000,00 esclusa IVA
5. Consorzio 5 Toscana Costa € 30.000,00 esclusa IVA
6. Consorzio 6 Toscana Sud € 30.000,00 esclusa IVA

Il suddetto corrispettivo deve intendersi comprensivo di ogni onere e costo che l'Aggiudicatario è chiamata a sostenere per il corretto espletamento dei servizi previsti nei documenti di gara. Il corrispettivo comprenderà, pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo le spese di trasferta (spese di viaggio, pernottamento ecc.), eventuali spese di bollo, spese per servizio di segreteria, spese accessorie relative alla tecnologia, ecc. Inoltre saranno a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese per consulenze esterne in materie specialistiche (ad. Es. informatiche, legali, tributarie).

ART. 3 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto dell'affidamento comprende tutte le attività necessarie allo svolgimento della revisione legale dei conti nel rispetto delle norme di cui al D. Lgs. 39/2010, in conformità con quanto previsto dall'art. 20 comma 2 bis e 2ter della L.R. 79/2012, dallo schema di Contratto e secondo le indicazioni contenute nel presente capitolato.

Oltre a quanto richiesto dalla Regione Toscana all'art. 20 comma 2 bis e 2 ter della L.R. 79/2012 in materia di bilancio preventivo economico, l'Aggiudicatario dovrà fornire le seguenti prestazioni:

- 1) Verifica, nel corso dell'esercizio, della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione a far data dall'attivazione del servizio fino al 31 dicembre 2018.



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

2) Emissione di una apposita relazione nella quale è espresso il giudizio sul bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs 39/2010, da consegnare agli organi competenti non oltre il 31/03 di ogni anno.

ART. 4 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'aggiudicatario dovrà eseguire le prestazioni a perfetta regola d'arte, con la diligenza e i livelli qualitativi richiesti dalla natura dell'incarico e secondo le modalità e i termini previsti nel contratto e nel presente capitolato garantendo il rispetto dei principi di legge e dello statuto adottato dal singolo Consorzio. Il servizio dovrà essere effettuato in base alle disposizioni di legge facendo riferimento ai vigenti principi di revisione nonché, ad integrazione, a quelle procedure di verifica che circostanze oggettive rendessero necessarie.

In particolare l'aggiudicatario dovrà garantire il rispetto delle previsioni di cui all'art. 20 comma 2bis e 2ter della L.R. 79/2012.

Le attività oggetto di affidamento dovranno essere eseguite presso le sedi consortili.

L'Aggiudicatario dovrà mantenere inalterata la composizione del gruppo di lavoro nel corso del biennio per qualifiche professionali, originariamente indicata in sede di offerta per tutta la durata dell'incarico. L'aggiudicatario dovrà comunicare al Consorzio ogni modifica della composizione originaria del gruppo di lavoro con persone aventi la medesima esperienza o medesime caratteristiche professionali. Qualora il Consorzio dovesse riscontrare che, a seguito delle predette modifiche, la composizione del gruppo di lavoro non corrisponda più alla composizione indicata nell'offerta, potrà chiedere all'aggiudicatario la sostituzione di uno o più componenti.

L'aggiudicatario inoltre avrà i seguenti obblighi:

- a. deve manlevare il Consorzio che usufruisce del servizio da tutte le conseguenze derivanti dalla inosservanza di norme di legge da parte dell'aggiudicatario;
- b. garantire la continuità operativa dei servizi e l'esecuzione delle attività previste nel contratto secondo i tempi previsti, le modalità stabilite e le esigenze manifestate dal Consorzio;
- c. mantenere indenne il Consorzio in relazione a qualsivoglia pretesa avanzata da terzi, direttamente o indirettamente derivante dall'espletamento dei servizi o dai suoi risultati;
- d. dare preventiva comunicazione di eventuali situazioni di potenziale conflitto di interesse al fine di valutarne congiuntamente gli effetti. L'inosservanza di tale obbligo comporterà il recesso ai sensi dell'art. 1456 c.c.

L'aggiudicatario risponderà direttamente di tutte le inadempienze e disservizi, e di qualsiasi responsabilità ed onere verso terzi in dipendenza del servizio stesso, lasciando indenne e sollevato da ogni incombenza il singolo Consorzio.

L'aggiudicatario dovrà nominare prima della consegna del servizio il proprio Responsabile del Servizio avente il compito di rapportarsi con i referenti nominati dai Consorzi.

L'aggiudicatario, nella gestione dell'Appalto, dovrà operare nel pieno rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 sul trattamento dei dati personali, della Legge n. 241/90, la L. n. 33/2013, sui procedimenti amministrativi e il diritto di accesso ai documenti amministrativi, del D.P.R. n. 445/2000 sulla documentazione amministrativa, e delle loro successive modificazioni ed integrazioni. In particolare, dovrà rispettare rigorosamente il segreto d'ufficio sui dati trattati e vigilare che anche il personale dipendente si comporti in ossequio alla predetta normativa e non riveli a terzi il contenuto degli atti trattati. Resta inteso che l'Impresa dovrà improntare lo svolgimento della propria attività anche alla restante normativa vigente comunque applicabile all'attività espletata.

Per tutta la durata dell'appalto l'Impresa dovrà essere in regola nei confronti dei lavoratori e degli Enti Previdenziali, assicurativi, assistenziali ed antinfortunistici. Nel caso venissero riscontrate irregolarità, il Consorzio potrà sospendere la liquidazione e procedere direttamente al pagamento di quanto dovuto avvalendosi sia della rata finale che della cauzione definitiva. Anche il pagamento della rata di saldo del corrispettivo dell'appalto e lo svincolo della cauzione definitiva di cui alla lettera di invito saranno subordinati alle verifiche di cui sopra.

ART. 5 - SERVIZI OPZIONALI, AGGIUNTIVI O COMPLEMENTARI

È facoltà dell'Impresa offrire in sede di gara servizi aggiuntivi o complementari a quanto richiesto nel presente Capitolato al fine di migliorare ed incrementare la funzionalità del servizio oggetto dell'Appalto. Si precisa che tali servizi non comporteranno alcun aumento del corrispettivo previsto dal presente Capitolato ed il loro effettivo utilizzo sarà comunque subordinato all'approvazione esplicita del Consorzio.



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

ART. 6 - DURATA DELL'APPALTO

Il singolo contratto avrà validità biennale, riguardando gli esercizi 2017 e 2018 e cesserà con l'approvazione da parte dell'Assemblea Consortile del bilancio di esercizio relativo all'anno 2018 e comunque fino al compimento di tutte le attività oggetto dell'incarico relative a tale esercizio.

E' escluso il rinnovo tacito del contratto.

ART. 7 - ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

L'esecuzione del servizio così come definito al precedente punto 2, ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, fermo restando la facoltà di avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 8 – REVISIONE PREZZI

I prezzi unitari indicati nell'offerta rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del Contratto e non si procederà ad alcuna revisione periodica.

ART. 9 – RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario dovrà rispondere di ogni danno diretto e indiretto che per fatto proprio o dei suoi addetti potrà derivare al Consorzio.

L'aggiudicatario dovrà essere in possesso di adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, sottoscritta con primaria Compagnia di Assicurazione, per danni arrecati a terzi nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto.

L'aggiudicatario è direttamente responsabile dei danni che essa stessa, i suoi dipendenti o fornitori nonché gli eventuali subappaltatori o cessionari dovessero arrecare a persone o cose del Consorzio o di terzi, nell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Capitolato Tecnico.

ART. 10 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO RELATIVAMENTE ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 11 - OSSERVANZA DI NORME PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA DEL LAVORO

L'Aggiudicatario si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali, le disposizioni di cui al d.lgs. 81/2008. L'Aggiudicatario è responsabile in proprio, in caso di infortuni o di danni arrecati eventualmente alle persone o alle cose, tanto al Consorzio che a terzi, in dipendenza dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato, anche se eseguite da parte di terzi. L'Aggiudicatario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli obblighi relativi. L'Aggiudicatario si impegna altresì ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle attività oggetto del presente capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro collettivi applicabili, alla data di stipulazione del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in generale, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località. L'Aggiudicatario è obbligata a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'Aggiudicatario anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

ART. 12 RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI PERSONALI

L'aggiudicatario e i suoi dipendenti sono tenuti all'osservanza del segreto su tutto ciò che per ragioni di servizio verranno a conoscere in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie in genere, in qualsiasi modo riguardanti l'attività amministrativa del Consorzio.

L'aggiudicatario è direttamente responsabile di tutti i danni derivanti al Consorzio per la violazione degli obblighi di cui al comma precedente del presente articolo da parte dei propri dipendenti e/o collaboratori.

L'Aggiudicatario è tenuto in solido con i propri dipendenti, obbligandosi a renderne edotti gli stessi, all'osservanza del segreto di tutto ciò che per ragioni di servizio ed in ogni modo acquisito verrà a conoscenza in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie in genere riguardanti il Consorzio durante lo svolgimento dell'incarico. Tale obbligo vale anche per i gli eventuali consulenti esterni di cui l'aggiudicatario dovesse eventualmente avvalersi. L'obbligo di riservatezza permane anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale. L'Aggiudicatario si impegna ad attenersi a tutte le disposizioni in materia di protezione dei dati personali ed in particolare alle norme contemplate nel D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm. e ii.. A tal fine, la firma del contatto comporta la designazione dell'Aggiudicatario quale "Responsabile esterno del trattamento dei dati" ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 196/2003

Il Consorzio si impegna a mantenere riservate le informazioni tecniche portate a sua conoscenza dall'Impresa nello svolgimento del rapporto contrattuale.

Il Consorzio, ai sensi del suddetto D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., assicura che i dati comunicati dalle imprese concorrenti saranno utilizzati solo per finalità connesse al procedimento per il quale sono richiesti e trattati in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.

ART. 13 INADEMPIMENTI E PENALI

Qualora nel corso dell'esecuzione dell'appalto non sia garantito il livello dei servizi richiesto o si siano verificati degli inadempimenti o delle inefficienze, il singolo Consorzio chiede con nota scritta il ripristino delle condizioni contrattuali e l'immediato espletamento delle necessarie azioni correttive che devono essere intraprese dall'Aggiudicatario entro e non oltre 3 giorni naturali e consecutivi da quello di formulazione della segnalazione.

Per ritardi non giustificati e non giustificabili nell'espletamento delle azioni correttive richieste, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, il Consorzio potrà irrogare, previa contestazione all'Aggiudicatario, una penale parametrata al livello di gravità dell'inadempimento e sino al 2 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo sul termine di cui sopra.

In ogni caso, l'ammontare complessivo delle penalità applicate non potrà superare il 10% dell'importo netto contrattuale. Nell'eventualità in cui ciò si verifichi, il singolo Consorzio potrà procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento e all'esecuzione in danno nei confronti dell'Aggiudicatario. L'Aggiudicatario solleva il singolo Consorzio da ogni eventuale responsabilità penale e civile, diretta o indiretta, verso terzi comunque connessa alla esecuzione del contratto. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico del Consorzio, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale. Le penali di cui al presente articolo sono trattenute sull'ammontare contrattuale o escusse dalla cauzione definitiva, salva in ogni caso la facoltà per il Consorzio di risolvere il contratto stesso, previa diffida ad adempiere secondo quanto stabilito dal codice civile e salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti a causa del ritardo.

Il Consorzio, in caso di definitiva interruzione del servizio da parte dell'aggiudicatario, procederà all'incameramento integrale della cauzione definitiva e al recupero delle eventuali ulteriori altre somme dovute a titolo di risarcimento dei danni causati. In tutti i casi di risoluzione del contratto il Consorzio avrà diritto di procedere all'incameramento della cauzione definitiva.

ART. 14 - RISOLUZIONE ANTICIPATA

Ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, quando nel corso dell'esecuzione del contratto il Consorzio accerti che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite, può fissare mediante apposita diffida ad adempiere un congruo termine entro il quale l'aggiudicatario si deve conformare alle prescrizioni richieste. La diffida contiene la dichiarazione che, trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto. In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'Aggiudicatario, trova applicazione l'art. 110 del D.Lgs. 50/2016. In caso di risoluzione anticipata, il singolo Consorzio si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, secondo lo scorrimento della graduatoria di aggiudicazione formulata in esito alle operazioni di gara. Salvo il diritto del singolo Consorzio appaltante al risarcimento del danno, all'Aggiudicatario può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita e nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per il Consorzio.

ART. 15 - RECESSO UNILATERALE

Ai sensi dell'art. 1373, secondo comma, del codice civile, è facoltà del singolo Consorzio recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche se è già stata iniziata la prestazione, con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricezione da parte Dell'Aggiudicatario della relativa comunicazione. In caso di esercizio della facoltà di recesso di cui al comma che precede, il Consorzio resterà obbligato al pagamento delle sole fatture emesse in relazione ai servizi effettuati alla data in cui il recesso diviene efficace. Con tale ultimo pagamento, l'Aggiudicatario si riterrà soddisfatta di ogni sua pretesa senza che anticipato scioglimento del vincolo contrattuale possa dare adito ad ogni ulteriore pretesa.

ART. 16 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, convengono la risoluzione espressa del contratto nel caso in cui ricorra anche una sola delle seguenti ipotesi: a) mancato inizio del servizio da parte dell'Aggiudicatario nei termini prestazionali prescritti dal presente Capitolato e dai documenti di gara; b) sospensione del servizio senza giustificato motivo; c) violazione dell'obbligo di riservatezza; d) gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione delle prestazioni commissionate tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell'importo netto contrattuale;

e) il venir meno, dopo l'aggiudicazione o comunque durante l'esecuzione del servizio, dei requisiti prescritti nelle norme di gara; f) nei casi di subappalto non autorizzato dal singolo Consorzio; g) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali; h) impiego di personale non dipendente dell'Aggiudicatario o comunque non formalmente incarico dallo stesso; i) mancato rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari. j) modifica sostanziale del gruppo di lavoro e suo mancato adeguamento su sollecitazione del Consorzio. k) mancato rispetto da parte dell'Aggiudicatario del Codice di Comportamento dei dipendenti del singolo Consorzio.

In caso di risoluzione del contratto, salvo il diritto del singolo Consorzio al risarcimento del danno, all'Aggiudicatario può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita e nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per il Consorzio. In caso di revoca, il Consorzio si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, secondo lo scorrimento della graduatoria di aggiudicazione formulata in esito alle operazioni di gara nonché il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni o all'addebito dei maggiori oneri conseguenti nei confronti dell'Aggiudicatario revocato.

ART. 17 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

Sono previsti i seguenti frazionamenti dei pagamenti:

- 10% dell'importo di aggiudicazione al 31/12/2016
- 15% dell'importo di aggiudicazione al 31/05/2017
- 20% dell'importo di aggiudicazione al 31/12/2017
- 20% dell'importo di aggiudicazione al 31/05/2018
- 20% dell'importo di aggiudicazione al 31/12/2018
- 15% dell'importo di aggiudicazione al 31/05/2019

I pagamenti avverranno entro 30 giorni data ricevimento fattura, dal Consorzio all'aggiudicatario, a mezzo di mandato con bonifico bancario, previo accertamento da parte del Consorzio della regolarità della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

I termini indicati al comma precedente sono sospesi nel caso in cui la fattura venga respinta perché incompleta, contestata o fiscalmente irregolare

Si procederà al pagamento del corrispettivo contrattuale previa acquisizione da parte del Consorzio di un DURC regolare. In caso di emissione, all'atto del singolo pagamento, di DURC irregolari relativamente all'Aggiudicatario, il pagamento rimarrà sospeso sino ad avvenuto accertamento della regolarità contributiva o definizione del debito contributivo.

Le fatture emesse dall'Aggiudicatario dovranno sempre riportare il codice identificativo di gara (CIG) acquisito dalla Stazione appaltante e relativo alla presente procedura.



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

Ai sensi dell'art. 3 della l. n. 136/2010 l'Aggiudicatario dovrà indicare in ogni singola fattura il numero di CIG indicato nella documentazione di gara, il conto corrente dedicato ove far confluire i pagamenti dei corrispettivi di cui alle fatture suddette, con il relativo codice IBAN e le generalità ed il codice fiscale della persona delegata ad operare sul conto corrente medesimo.

Nessun compenso o rimborso spetta ai partecipanti per la compilazione delle offerte presentate o in caso di mancata conclusione della procedura.

Le fatture relative agli stati di avanzamento dovranno essere intestate a ciascun Consorzio aderente con cui sarà stato stipulato apposito contratto.

Art. 18 – CONSERVAZIONE DOCUMENTI

L'Aggiudicatario dovrà conservare copia dei documenti relativi all'attività svolta per un periodo non inferiore ad anni dieci. Resta inteso che tutti gli eventuali reports, gli atti e gli elaborati, prodotti dall'aggiudicatario nel corso dell'esecuzione delle attività oggetto di appalto, saranno e rimarranno di piena ed esclusiva proprietà del Consorzio, il quale si riserva di utilizzarli ai fini che ritiene utili, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni senza che da parte dell'Aggiudicatario e/o dei suoi aventi causa a qualsiasi titolo possa essere sollevata eccezione alcuna.

ART. 19 CAUZIONE DEFINITIVA

L'Aggiudicatario dovrà essere in possesso di adeguate polizze assicurative o impegnarsi a stipularle relative alla responsabilità professionale con massimale non inferiore a € 1.500.000,00. L'aggiudicatario, a proprie spese, dovrà costituire, prima della stipula del contratto, una cauzione definitiva a garanzia dell'integrale e tempestiva esecuzione degli obblighi assunti. Ai sensi dell'articolo 103 del Codice dei contratti è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se l'aggiudicazione è fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale. L'importo della garanzia è ridotto del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio l'Aggiudicatario dovrà allegare, alla documentazione comprovante la costituzione della cauzione, la certificazione di qualità o la dichiarazione che dimostra la presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità rilasciati da soggetti accreditati (in originale o copia autentica o dichiarata conforme all'originale nelle forme di cui all'art. 19 del DPR n. 445/2000).

La costituzione del suddetto deposito cauzionale potrà avvenire tramite: o deposito in contanti; o presentazione di assegno bancario circolare intestato alla stazione appaltante; o titoli di Stato o garantiti dallo Stato; o fideiussione bancaria o polizza fideiussoria rilasciata da operatori autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 o del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175. Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate alla stazione appaltante. In ogni caso il deposito cauzionale dovrà essere effettuato con un unico tipo di valori. Nel caso in cui l'Aggiudicatario presenti fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, le stesse devono essere redatte, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a. presentata in carta legale o resa legale;

b. sottoscrizione del soggetto fideiussore con una delle seguenti modalità:

b.1 con presentazione in allegato di una dichiarazione del soggetto che sottoscrive la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria che attesti, ai sensi del DPR 445/2000, di possedere il potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Fondazione di credito). Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, broker, funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell'Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità dei suddetti soggetti;

b.2 oppure con autentica notarile, contenente la specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria.

c. espressa indicazione di tutte le seguenti clausole:

c.1 "la garanzia prestata con la presente fideiussione è valida fino a quando la Stazione appaltante non disporrà la liberazione dell'obbligato principale e la conseguente restituzione dell'originale della fideiussione";

c.2 "il fideiussore è obbligato solidalmente con il debitore principale al pagamento del debito garantito e rinuncia ad avvalersi del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, nonché all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile; inoltre si impegna a pagare, senza bisogno di preventivo consenso da parte del debitore garantito che nulla potrà eccepire in merito al pagamento e nei limiti delle somme garantite, quando richiesto dalla Stazione appaltante, a semplice richiesta scritta della stessa, inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nonché a rinunciare ad opporre eccezioni di sorta in ordine al pagamento medesimo; il versamento dovrà essere eseguito nel termine di 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta di pagamento, restando inteso che per ogni giorno di ritardato pagamento saranno dovuti, in aggiunta al capitale garantito, anche gli interessi calcolati al tasso legale";

c.3 "non può essere opposto alla Stazione appaltante l'eventuale mancato pagamento del premio, dei supplementi di premio o delle commissioni pattuite per il rilascio della fideiussione";

c.4 "il foro competente a dirimere le eventuali controversie nei confronti della Stazione appaltante è quello in cui ha sede legale la medesima";

c.5 solo nel caso in cui nella fideiussione bancaria o nella polizza fideiussoria sia stabilito l'obbligo per il debitore principale di costituire un pegno in contanti o titoli ovvero altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento da parte della società dell'azione di regresso, così come previsto dall'art. 1953 del Codice Civile, dovrà essere inserita la seguente clausola: "la mancata costituzione del suddetto pegno non potrà comunque in nessun caso essere opposta alla Stazione appaltante".

La garanzia fideiussoria è svincolata secondo quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

La mancata costituzione della garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, così come il mancato o irregolare rispetto degli adempimenti previsti dal presente Capitolato e dai relativi allegati, determina la revoca dell'appalto e l'acquisizione della garanzia stessa. Non sono accettate polizze fideiussorie o fideiussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico della Stazione appaltante. Salvo il diritto degli eventuali maggiori danni, in qualunque momento la Stazione appaltante può ritenere sul deposito cauzionale, con l'adozione di semplice atto amministrativo, i crediti derivati in suo favore dal presente Capitolato. In tal caso, l'Aggiudicatario è obbligata ad integrare e a costituire il deposito cauzionale entro 15 giorni, naturali successivi e continui, da quello della notificazione del relativo avviso. Resta salvo, per il Consorzio, l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. La cauzione definitiva rimarrà vincolata per tutta la durata del contratto e sarà svincolata e restituita al contraente solo dopo la conclusione del rapporto contrattuale, previo accertamento del regolare svolgimento dello stesso.

ART. 20 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

Il contratto sarà stipulato nella forma della scrittura privata in modalità elettronica, secondo le disposizioni di cui all'art.32, comma 14, del D.Lgs.50/2016,.

Tutte le spese necessarie per la stipula del contratto sono a totale ed esclusivo carico del soggetto Aggiudicatario, che dovrà provvedere al loro versamento preliminarmente alla sua stipula.

ART. 21 FORO COMPETENTE

Ai sensi dell'art. 209, comma 2 del D.lgs 50/2016 il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

Il Foro territoriale competente per le controversie amministrative è quello del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana di Firenze, via Ricasoli 40, I-50129 Firenze. Per eventuali controversie demandate al giudice ordinario, il Foro competente è quello di Pisa, sede legale del Consorzio.



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

ART. 22 - NORMATIVA DI RINVIO

Per quanto non disposto dalla documentazione di gara trovano applicazioni le disposizioni del codice civile e le norme che regolano la materia dei contratti pubblici, in particolare il D.Lgs. 50/2016 ed il D.P.R. 207/2010 per le parti tuttora vigenti.